

CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2024 (DELIBERA ART 153/2023)

Premessa

Nel confermare quanto già espresso in occasione delle precedenti consultazioni in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, desideriamo sottoporre a codesta Autorità le seguenti osservazioni.

Quesito n. 1 – Si chiedono osservazioni motivate in ordine alle attività elencate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo

Si ribadisce quanto già fatto presente in occasione delle precedenti consultazioni in materia. In particolare, in considerazione del fatto che il settore del trasporto marittimo internazionale di merci è totalmente liberalizzato, il contributo per il funzionamento dell'Autorità dovrebbe essere riferito esclusivamente a quelle componenti positive di conto economico derivanti dallo svolgimento dell'attività di navigazione connotata da oneri di pubblico servizio o da forme di regolazione orientate a soddisfare esigenze pubbliche specificamente individuate. Conseguentemente, andrebbero esclusi dal fatturato rilevante i ricavi per le attività di trasporto internazionale di merci svolte in regime di completa libera concorrenza e in assenza di alcun vincolo regolatorio.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati posti a presidio del generale principio di evitare le duplicazioni di contribuzione

Per quanto concerne l'esclusione specifica dal totale dei ricavi di quelli derivanti dalle "attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto", si ribadisce che il requisito della "previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario e del soggetto che li prenda a nolo" risulti non solo generico ed indeterminato ma si sostanzia in una richiesta non motivata in relazione ad informazioni rilevanti relative a soggetti terzi.

Inoltre, il fatto di subordinare l'esclusione dei citati ricavi in capo al locatore/noleggiante alla corresponsione del contributo da parte del locatario/noleggiatore appare improprio perché pone a carico dei soggetti interessati all'esclusione compiti a loro estranei, propri invece del soggetto deputato all'attività di controllo in materia di adempimento degli obblighi connessi al versamento del contributo. Peraltro, va considerato che un eventuale mancato versamento da parte del locatario/noleggiatore non necessariamente sarebbe da ricondurre ad un inadempimento ai predetti obblighi, potendo riferirsi ad esempio a ricavi legittimamente esclusi dalla base di calcolo del contributo.

Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alla previsione secondo cui i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dovranno versare il contributo in nome e per conto del naviglio estero, ove rappresentato.

Si ribadisce che, in assenza di altre soluzioni di pari efficacia, la scrivente Confederazione accoglie favorevolmente l'attribuzione dell'obbligo alle agenzie/raccomandatori marittimi dell'onere di richiedere ai vettori esteri e versare per loro conto le somme dovute. Tale previsione sembra, infatti, andare nella direzione più volte segnalata dalla scrivente Confederazione di garantire piena parità di trattamento tra imprese italiane ed estere. Inoltre, si auspica che l'aumento della platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo determini una riduzione dello stesso.

Tuttavia, si segnala che i "sostituti d'imposta" sopramenzionati che svolgono la funzione di rappresentanza fiscale o appartengono al medesimo gruppo societario dei vettori esteri costituiscono una platea assai limitata. Andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di allargare l'ambito dei soggetti che fungono da rappresentanti fiscali di vettori esteri oltre alla categoria delle agenzie/raccomandatori marittimi.